

Corte di Cassazione

Sentenza del 14/09/2007 n. 19212

Intitolazione:

Imposte in generale - Organizzazioni di volontariato -
Agevolazioni ed esclusioni - Casi - Imposta ipotecaria -
Organizzazioni di volontariato - Applicazione.

Massima:

L'art. 8 della L. n. 266/1991 sul volontariato prevede l'esenzione da ogni imposta per tali organizzazioni unicamente per le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato effettuate in favore delle medesime. Per le altre operazioni fiscalmente rilevanti effettuate dalle organizzazioni in questione non e' invece riconosciuta una generalizzata franchigia da ogni imposizione essendo invece previste alcune disposizioni riguardanti specifici tributi: esclusione dal campo di applicazione dell'Iva per le operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi; esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti costitutivi e per quelli connessi all'attivita'. Poiche' nella fattispecie non si tratta di acquisto per donazione, eredita' o legato (per cui, si ripete, e' prevista l'esenzione da ogni tipo di imposta) ma di acquisto a titolo oneroso e la circostanza che l'atto sia connesso all'attivita' della cooperativa sociale esclude unicamente l'applicazione delle imposte di registro e di bollo ne consegue che deve essere applicata l'imposta ipotecaria per la quale non e' contemplata nella legge alcuna esclusione.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

La F.N., cooperativa sociale a r.l., ha impugnato l'avviso di liquidazione con il quale l'ufficio, preso atto della mancata produzione nel triennio della certificazione prevista dalla L. n. 590/1965, ha revocato le agevolazioni previste dalla stessa legge che, unitamente a quelle di cui alla L. n. 266/1991, erano state richieste in occasione della registrazione dell'atto di acquisto di un podere.

La Commissione tributaria provinciale, previa istruttoria, ha accolto il ricorso ritenendo sussistere le condizioni per l'esenzione.

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello proposto dall'ufficio.

Ricorre per cassazione l'Amministrazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della L. n. 266/1991.

L'intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione si duole che la Commissione tributaria regionale abbia interpretato l'art. 8 della L. n. 266/1991 sul volontariato nel senso che tale disposizione escluderebbe dall'imposizione diretta ed indiretta e quindi anche dall'applicazione dell'imposta ipotecaria ogni acquisto operato dalle organizzazioni di volontariato.

La censura e' fondata.

La semplice lettura della norma evidenzia, invero, che l'esenzione da ogni imposta per tali organizzazioni e' prevista unicamente per le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato effettuate in favore delle medesime.

Per le altre operazioni fiscalmente rilevanti effettuate dalle organizzazioni in questione non e' invece riconosciuta una generalizzata

franchigia da ogni imposizione essendo invece previste alcune disposizioni riguardanti specifici tributi: esclusione dal campo di applicazione dell'Iva per le operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi; esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti costitutivi e per quelli connessi all'attività'.

Poiché nella fattispecie non si tratta di acquisto per donazione eredita' o legato (per cui, si ripete, è prevista l'esenzione da ogni tipo di imposta) ma di acquisto a titolo oneroso e la circostanza che l'atto sia connesso all'attività' della cooperativa sociale esclude unicamente l'applicazione delle imposte di registro e di bollo ne consegue che deve essere applicata l'imposta ipotecaria per la quale non è contemplata nella legge alcuna esclusione.

L'accoglimento del motivo impone la cassazione dell'impugnata decisione.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito o pertanto rigettata la domanda introduttiva della contribuente limitatamente alla richiesta di esenzione dalle imposte ipotecarie.

La novità della questione induce alla compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della contribuente limitatamente alla richiesta di esenzione dalle imposte ipotecarie; compensa le spese dell'intero giudizio.